

Tribunale Ordinario di Torino

Sezione 6ª Civile

Il presidente

Visto il verbale della riunione della sesta sezione civile tenutasi ai sensi dell'art. 47 quater Ord. Giud. in data del 26.02.2013, che poneva all'ordine del giorno la questione relativa alla liquidazione dei compensi ai cancellieri per le operazioni di inventario;

sentiti ulteriormente i magistrati componenti della Sezione Fallimentare e d'intesa con gli stessi,

preso atto che, a seguito della modifica dell'art. 87 l.f. e dei rilievi mossi nell'ultima ispezione ordinaria (cfr. allegato al presente verbale), nonché in vista di prevedere uniformi principi nella determinazione del compenso spettante al cancelliere per l'assistenza prestata al curatore alla formazione del processo verbale delle attività d'inventariazione sulla base dell'attuale quadro normativo, nonché per il compimento delle operazioni d'inventario al di fuori del circondario del tribunale, dispone che per la liquidazione del compenso spettante ai cancellieri siano osservati i seguenti criteri:

- non possono essere liquidati più di quattro ore di compenso straordinario per assistenza alla redazione dell'inventario, ai sensi art. 9 legge 28.7.1960, n. 777, oltre al tempo necessario alla trasferta e al rientro in sede, come autocertificato dal cancelliere e attestato, sotto la sua responsabilità, dal Curatore (cfr. Cass. 27.1.1997, n. 796);
- 2. nel caso in cui l'inventario richieda, per oggettive e motivate ragioni, l'accesso in più luoghi (per esempio più stabilimenti o unità locali) oppure di essere chiuso e riaperto in altro giorno, potranno essere liquidate per ogni verbale non più di quattro ore di straordinario (oltre trasferta e rientro: vedi punto1),

- comunque da contenersi nei limiti di tempo effettivamente impiegato, quale risultante dagli orari di apertura e chiusura del verbale stesso;
- 3. ai fini della corretta e contestuale verbalizzazione delle operazioni, occorre dare puntualmente atto dei giorni e delle ore impiegate, nonché delle eventuali sospensioni delle attività, ai sensi dell'art. 774 c.p.c.;
- 4. non potranno essere liquidati compensi ulteriori per attività di c.d. battitura dell'inventario, diversi da quelli così come sopra determinati.

Va al riguardo osservato che tale interpretazione si rende necessaria a seguito della modificazione dell'art. 87 l.f., a mente del quale l'inventario è oggi atto del curatore – che pure vi provvede secondo le norme del codice di procedura civile – residuando in capo al cancelliere una mera funzione di assistenza alla verbalizzazione delle attività compiute, fermo restando che, secondo la normativa vigente, non può comunque essere liquidato alcun compenso ulteriore per attività non contestuale alle operazioni stesse d'inventario.

Ad ulteriore conferma che l'inventario è un atto del curatore va evidenziato che nessuna sanzione di nullità dell'atto di inventario è prevista nel caso di mancanza di firma da parte del cancelliere.

Non può, inoltre, non considerarsi che l'attività di dattilografia, spesso superflua in presenza di contabilità di magazzino della società fallita, può con i mezzi tecnici ed informatici attuali essere realizzata contestualmente alla compilazione dell'inventario;

Nel caso di attività di assistenza alle operazioni d'inventariazione che, anche secondo il novellato art. 87 l.f., il cancelliere è chiamato a prestare e di necessità di verifica a campione delle consistenze inventariate, si prende atto della richiesta avanzata dai cancellieri di riconoscimento di un compenso ulteriore per l'attività prestata in occasione dell'erezione degli inventari fallimentari, commisurabile in una percentuale massima del 40% di quanto liquidato ai sensi dei precedenti punti, in ragione della complessità delle operazioni di collazione e verifica comunque doverose, anche ai sensi della nuova normativa e non sempre esauribili nell'ambito delle sessioni di

attività svolte in loco. Non può non rilevarsi come, pur non potendosi sottovalutare rilevanza ed utilità dell'opera prestata dai cancellieri, il dettato normativo osti al riconoscimento di ulteriori forme di compenso, sotto qualunque forma. Tuttavia non si esclude la legittimità del riconoscimento di tale *quid pluris* (percentuale massima del 40% sul liquidato *ex lege*) ove il Cancelliere presti attività ulteriore di redazione e collazione in qualità di delegato del Curatore, su richiesta specifica e motivata da parte di quest'ultimo, previa autorizzazione espressa del Giudice delegato e nulla osta del competente Dirigente in relazione alle vigenti prescrizioni amministrative in materia d'incarichi ulteriori rispetto al rapporto di servizio, fermo restando che in tal caso l'onere per il compenso, come liquidato dal giudice, sarà detratto dal compenso del curatore ai sensi dell'art. 32, comma primo, l.f.;

5. nel caso in cui vi sia necessità di procedere ad operazioni d'inventario in località esterne al circondario del Tribunale di Torino, l'assistenza alle medesime dovrà essere prestata da cancelliere in servizio presso il tribunale *ad quem*, su richiesta del curatore. In caso di risposta negativa di tale Ufficio, la richiesta di messa a disposizione di un cancelliere per l'assistenza alle operazioni d'inventario verrà inoltrata in via formale direttamente da questo Ufficio Giudiziario, mentre a fronte di particolari esigenze di celerità e speditezza della procedura fallimentare, le operazioni di inventario saranno compiute direttamente dal curatore, assistito dall'esperto stimatore, previa convocazione del fallito, se reperibile ed alla presenza di eventuali creditori.

Dispone che i compensi ai cancellieri per le operazioni di inventario saranno liquidati sulla base dei presenti criteri a decorrere dal 7 ottobre 2013.

Torino, 2 ottobre 2013

Il presidente della sezione fallimentare

Comic.

TRIBUNALE DI TORINO SERGNE MILMENTI - VI CIVILE DEPOSITATO IN CANCELLERIA (dott. Giovanna Dominici)

Torino.

= 2 OT T 2013

IL DIRECTORE ACCUMINISTRATIVO
Oott.ssa Assantu SATURNO

ALL EGAN

153

Di regola non sono apposti i sigilli (di cui all'art. 84 disciplina del fallimento) e l'inventario non sempre è disposto tempestivamente, infatti nei fascicoli esaminati è eseguito, in media, entro i 40 giorni dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento (con un minimo di giorni 20 vedi RGF n. 2/2006 ad un massimo di giorni 60 vedi RGF 3/2005). Nella quasi totalità dei fascicoli esaminati l'inventario è stato redatto successivamente alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento al soggetto fallito e talvolta (vedi RGF n. 5/2005, 3/2006) non si è proceduto all'inventario, ma il soggetto fallito è stato convocato in cancelleria ed alla presenza del curatore e del cancelliere si è proceduto al verbale di interpello ai sensi dell'art. 87 (disciplina del fallimento).

All'inventario provvedono i n. 10 cancellieri (tenuto conto del pensionamento di un cancelliere) indicati in ordine alfabetico nell'ordine di servizio n. 16 del 12.1.2007, secondo il criterio di rotazione per cui i fallimenti con numero finale 1, sono assegnati al cancelliere identificato con il numero 1, i fallimenti con numero finale 2, sono assegnati al cancelliere i identificato con il numero 2 e così di seguito fino al numero finale zero che è assegnato al cancelliere identificato con il numero 10.

Gli inventari, di norma, sono redatti al fuori del normale orario d'ufficio. La liquidazione del compenso per l'attività espletata è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 L. n. 777/60 secondo la retribuzione oraria prevista per le ore di lavoro straordinario. Non sempre è statu osservata nella attività lavorativa connessa alla redazione dell'inventario, la nota n. 8/1744/63 ques. 89 del 17.11.89 M.G. aff. civ. uff. VIII, parzialmente modificata, dall' art. 19 (1° CCNL) il quale specifica che l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Il curatore provvede a versare la ritenuta d'acconto per le somme erogate ai cancellieri per le attività d'inventario, Nella liquidazione delle ore di straordinario sono state retribuite ore di straordinario per la redazione dattiloscritta dell'inventario, ciò è stato giustificato ai fini di una maggiore leggibilità dello stesso. Non si ritiene di condividere detta prassi, premesso che nessuna normativa prevede che si debbano conteggiare ore di straordinario per dattilografare un verbale di inventario già esteso in sede, poiché esula dall'attività propria di compilazione prevista dalle legge 777/1960. Tuttavia non si vuol entrare nel merito delle disposizioni, indicate dal giudice delegato, favorevole il curatore e il comitato dei creditori circa i'eventualità di procedere alla attività di dattilografia in una fase successiva alla compilazione dell'inventario stesso, purchè la retribuzione ricada sulla massa fallimentare e non sull'erario. Al riguardo i cancellieri incaricati della redazione degli inventari, con nota del 12.11.2007, accolta dal Presidente la Sezione in data 2.2.2008, hanno proposto un calcolo oggettivo nella retribuzione delle ore di straordinario occorrenti per la stesura dattiloscritta pari a ore tre ogni 100 voci inventariate.

Nell'esame degli inventari, in particolare quelli dattiloscritti, (vedi RGF 193/06, 81/07, 103/07, 105/07, 154/07, 201/07, 213/07) non sempre si è data indicazione della apertura e chiusura di ogni seduta di accesso ai locali della ditta per la redazione dell'inventario, con la conseguente firma, a chiusura delle operazioni, delle persone che a vario titolo avevano partecipato alle operazioni, infatti in taluni casi a chiusura definitiva del verbale si è dato atto dei giomi e delle ore impiegate nella redazione complessiva e la firma è stata apposta solo dal cancelliere e dal curatore. Al riguardo si precisa che per la corretta formalità delle operazioni e del contestuale verbale, ogni sospensione delle operazioni vada esplicitamente indicata e sottoscritta dai presenti (art. 774 cpc).

Si rammenta, inoltre, che ove vi siano cespiti al di fuori del circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento, va delegato il cancelliere del tribunale territorialmente competente. 154

155